

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile
 Altri elementi

Quantum

1* Grado

2* Grado

precedente cassazione

Precedente appello

Classificazione evento

Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Rigger (allestitore in quota) impegnato, assieme ad altri tre operai, nei lavori di allestimento di un concerto musicale veniva travolto mortalmente dal "ground support", struttura metallica che doveva fungere da sostegno per gli impianti della luce e dell'audio. Gli altri tre operai subivano lesioni.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

L'art. 92, c. 1, lett. f) d. lgs. 81/2008 dispone che il coordinatore «sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate». Trattasi di una funzione peculiare, rispetto al compito di alta vigilanza che grava su tale figura della sicurezza (cfr. sez. 4, n. 27165 del 24/5/2016, Battisti, Rv. 267735).

È certamente esatto affermare che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti specificamente assegnatigli dall'art. 92 citato, svolge una autonoma funzione di alta vigilanza sulla generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale. Pertanto, egli non è tenuto a un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, invece demandato ad altre figure operative: tale funzione, infatti, ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese. Con la conseguenza che egli non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, quello cioè proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo (cfr. sez. 4, n. 3288 del 27/9/2016, dep. 2017, Bellotti e altro, Rv. 269046).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di A.P. e C.M. limitatamente al reato di Rigetta il ricorso di S.S. che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna tutte le parti ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile A.P. che liquida in complessivi euro tremila oltre accessori come per legge. Deciso il giorno 23 marzo 2021.

Note

Nella nozione "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si espliciti e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa (cfr. sez. F. n. 45316 del 27/8/2019, Giorni Pietro, Rv. 277292), finalità che possono essere sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro (cfr. sez. 4, n. 12223 del 3/2/2015, dep. 2016, Delmastro e altri, Rv. 266385; sez. 4, n. 2343 del 27/11/2013, dep. 2014, Rv. 258435) e ogni luogo nel quale il lavoratore deve o può recarsi per provvedere ad incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività (cfr. sez. 4, n. 43840 del 16/5/2018, Rv. 274265).

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.